

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3501 del 21/06/2024
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - DGR N. 1795/2016. Le Terre del Bio Societa' Agricola s.s. - Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per lo svolgimento dell'attivita' IPPC (Punto 6.6 lettera b. Allegato VIII D.Lgs 152/06, Parte II) svolta nell'installazione esistente di allevamento intensivo di suini sita in comune di Alfonsine, localita' Villa Pianta, via Reale Lavezzola n. 39/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3569 del 18/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - DGR N. 1795/2016. **LE TERRE DEL BIO SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)** RILASCIATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IPPC (PUNTO 6.6 LETTERA B. ALLEGATO VIII D.LGS 152/06, PARTE II) SVOLTA NELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI SITA IN COMUNE DI ALFONSINE, LOCALITÀ VILLA PIANTA, VIA REALE LAVEZZOLA N. 39/A.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA N. DET-AMB-2020-3311 DEL 16/07/2020 E S.M.I.

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che il gestore **Società Agricola Le Terre del Bio s.s.**, avente sede legale in comune di Alfonsine, Località Villapianta, Via Reale Lavezzola n. 37/A (P.I. 02523420392) è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. Det-Amb-2020-3311 del 16/07/2020 per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo suinicolo (punto 6.6, lettera b., dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) svolta nell'installazione sita in comune di Alfonsine, Località Villapianta, Via Reale Lavezzoli n. 37/A;

VISTA la comunicazione di modifica dell'AIA n. Det-Amb-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i., ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, trasmessa dal gestore **Società Agricola Le Terre del Bio s.s.** (P.I. 02523420392) in data 05/04/2024 (acquisita al PG/2024/64381 del 08/04/2024) tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, per la realizzazione di interventi riguardanti l'adeguamento dell'allevamento alle misure di polizia veterinaria della L.R. 29 del 10/12/2019 e al rispetto dei requisiti per la "Biosicurezza degli allevamenti suinicoli" previsti dal D.M. del 28/06/2022;

RICHIAMATI:

il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

la V[^] Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";

il Regolamento regionale 15 Dicembre 2017 n.3 emanato con Decreto di Giunta Regionale n. 209 del 15/12/2017, avente ad oggetto: "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"

VISTI:

la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;

la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

la *Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018* con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;

la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto "*Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*"

la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al *Dott. Ermanno Errani*

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, Ing. Marcella Chiri, individuato per la pratica ARPAE n. 15557/2024, emerge che:

in data 05/04/2024 (acquisita al PG/2024/64381 del 08/04/2024) il gestore **Società Agricola Le Terre del Bio s.s.**, avente sede legale in comune di Alfonsine, Località Villapianta, Via Reale Lavezzola n. 37/A (P.I. 02523420392) ha trasmesso, tramite Portale Regionale IPPC-AIA, la **comunicazione di modifica** dell'AIA n. Det-Amb-2020-3311 del 16/07/2020, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ;

L'Azienda propone la realizzazione di interventi riguardanti l'adeguamento alle norme di biosicurezza sanitaria volti a contrastare lo sviluppo della Peste Suina Africana. In particolare le modifiche proposte rappresentate nella Planimetria Tavola 2 del 28/03/2024 "Planimetria di riferimento generale allevamento" sono:

- ampliamento delle aree impermeabili antistanti l'accesso all'allevamento per agevolare le manovre dei mezzi;
- realizzazione di un invaso di laminazione di raccolta delle acque meteoriche tramite un intervento di rizezionamento e ridimensionamento del fosso di corte esistente interno all'allevamento con recapito in fosso di scolo esterno convogliante nel Canale consorziale;
- realizzazione di recinzione perimetrale;
- realizzazione di un nuovo arco di disinfezione dei mezzi, posto su piazzola impermeabile dotata di pozzetto di raccolta sgrondo con annesso vano tecnico;
- spostamento della cella dei capi morti in corrispondenza dell'accesso all'allevamento, su piazzola impermeabile dotata di pozzetto di raccolta acque di lavaggio;
- realizzazione della zona filtro dotata di lavello posta all'interno di un container in corrispondenza dell'accesso all'allevamento e realizzazione della linea di trattamento dello scarico afferente (S2) ;
- attivazione della nuova linea di scarico di acque reflue derivanti dalla zona filtro (acque grigie) con recapito in acque superficiali canalizzazione interna (S2) e successivamente al Canale consorziale;

effettuata la verifica di completezza, ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 4, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., questo Servizio ha rilevato l'assenza del versamento delle spese istruttorie dovute, quantificate in euro 250,00, tale per cui con nota PG/2024/70264 del 16/04/2024 ha richiesto al gestore di provvedere al versamento comunicando al contempo l'interruzione dei termini istruttori. In seguito il gestore ha provveduto al versamento di quanto dovuto, pertanto a far data dal 12/04/2024 si intendono formalmente avviati i termini istruttori riguardanti il procedimento di modifica non sostanziale dell'AIA in oggetto;

le suddette modifiche non comportano alterazioni ambientali significative rispetto a quanto già valutato per lo svolgimento dell'attività IPPC e non determinano aumento della potenzialità già autorizzata;

la succitata Comunicazione si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'atto ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con la V Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404, con particolare riferimento all'attivazione di un nuovo punto di scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale;

la modifica proposta riguarda aspetti tecnico-progettuali e ambientali dell'installazione tale per cui, questo Servizio ha richiesto il supporto tecnico al competente Servizio Territoriale ARPAE - Unità IPPC-VIA e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale relativamente alla matrice acque per la valutazione del

progetto della linea di trattamento dello scarico di acque reflue grigie in corpo idrico superficiale e la realizzazione dell'invaso di laminazione;

in data 07/05/2024 è stato acquisito il parere favorevole di compatibilità idraulica dello scarico indiretto di acque reflue domestiche e meteoriche nel canale consorziale "Principale di Lavezzola", rilasciato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con Prot. 8296 del 06/05/2024 (acquisito al PG/2024/83112 del 07/05/2024);

in data 20/05/2024 è stato acquisito il parere rilasciato da ARPAE - Servizio Territoriale (acquisito al PG/2024/91674 del 20/05/2024) riguardante la matrice scarichi idrici;

con nota del 21/05/2024 (ns. PG/2024/94852 del 23/05/2024) questo Servizio ha provveduto a richiedere integrazioni documentali, comunicando altresì la sospensione dei termini del procedimento fino alla presentazione completa di quanto richiesto da parte della Ditta. Nella medesima nota veniva altresì formalmente comunicata la data di avvio del procedimento istruttorio a far data dal 12/04/2024;

in data 07/06/2024 il gestore ha provveduto alla trasmissione tramite Portale Regionale IPPC-AIA della documentazione integrativa richiesta, ritenuta sufficientemente completa ai fini del riavvio dei termini istruttori (acquisita al ns. PG/2024/106029 del 10/06/2024);

il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. Det-Amb-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, i termini di conclusione del procedimento per il rilascio di AIA sono fissati pari a 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento istruttorio e della redazione del presente atto è il Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna, Ing. Marcella Chiri, individuato alla pratica ARPAE n. 16162/2023;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Ravenna, con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti n.2;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia (www.arpae.it);

Su proposta del Responsabile del Procedimento,

DISPONE

1. **di considerare** la modifica proposta in data 05/04/2024 dal gestore **Società Agricola Le Terre del Bio s.s.**, con sede legale in comune Alfonsine, Località Villapianta, Via Reale Lavezzola n. 37/A (P.I. 02523420392), come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA n. Det-Amb-2020-3311 del 16/07/2020**, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. **di aggiornare** l'AIA n. Det-Amb-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i. in relazione alle modifiche proposte come illustrate nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata il 05/04/2024 con particolare richiamo alla **Planimetria Tavola 2 del 28/03/2024 "Planimetria di riferimento generale allevamento"** (acquisita al PG/2024/64381 del 08/04/2024) e descritte di seguito in sintesi:
 - ampliamento delle aree impermeabili antistanti l'accesso all'allevamento per agevolare le manovre dei mezzi, avente superficie di circa 663 mq;
 - realizzazione di un vaso di laminazione di raccolta delle acque meteoriche tramite un intervento di risezionamento e ridimensionamento del fosso di corte esistente interno all'allevamento con recapito in fosso di scolo esterno convogliante nel Canale consorziale;
 - realizzazione di recinzione perimetrale costituita da rete metallica;

- realizzazione di un arco di disinfezione dei mezzi da collocare in ingresso all'allevamento su area impermeabile dotata di pozzetto di raccolta sgrondo, con annesso vano tecnico di contenimento degli impianti;
 - spostamento della cella dei capi morti in corrispondenza dell'accesso all'allevamento, su area impermeabile dotata di pozzetto di raccolta acque di lavaggio;
 - realizzazione della zona filtro dotata di lavello posta all'interno di un container in corrispondenza dell'accesso all'allevamento e realizzazione della linea di trattamento dello scarico afferente (S2);
 - attivazione della nuova linea di scarico di acque reflue derivanti dalla zona filtro (acque grigie) con recapito in acque superficiali confluenti al Canale consorziale, costituita da pozzetto degrassatore (cm 70x90x60), filtro batterico anaerobico (cm 100x100x100) e pozzetto di ispezione;
3. **che il gestore comunichi entro 15 giorni dalla data di conclusione delle opere**, tramite PEC ad ARPAE SAC ed ST di Ravenna:
- a) la **data di fine lavori di realizzazione della zona filtro** e contestuale attivazione del punto di scarico S2, dando evidenza della **presenza del pozzetto di ispezione**;
 - b) la **data di fine lavori di realizzazione dell'area di disinfezione mezzi**, dando evidenza della **presenza del pozzetto di contenimento dei reflui**;
 - c) la **data di fine lavori della ricollocazione della cella capi morti**, dando evidenza della **presenza del pozzetto di contenimento delle acque di lavaggio**;
 - d) la **data di fine lavori di realizzazione dell'invaso di laminazione interno**;
 - e) la **data di fine lavori delle aree impermeabili scoperte** antistanti l'ingresso dell'allevamento;
4. **che il gestore presenti entro 15 giorni dalla data di conclusione delle opere**, tramite PEC ad ARPAE SAC ed ST di Ravenna, un **aggiornamento del Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento** con aggiornamento dei dati riguardanti le dimensioni delle superfici impermeabili scoperte, le attività svolte e le modalità gestionali adottate, comprensiva di una planimetria che dia evidenza delle aree impermeabili e della rete idrica presente (rete pluviali, rete acque reflue domestiche, rete acque grigie, punti di scarico, pozzetti di campionamento-ispezione-pluviali, ecc) da allegare al Piano;
5. **di aggiornare** l'AIA n. Det-Amb-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i., ed in particolare l'Allegato Tecnico "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" parte integrante della stessa, in relazione alla modifica, già citata nelle premesse del presente atto, come di seguito riportato:
- a) Quanto descritto nella Sezione C – **Capitolo C2.2. Prelievi e scarichi idrici, viene implementato** con quanto segue:

Capitolo C2.2. Prelievi e scarichi idrici

Assetto modificato

In seguito alla realizzazione dell'ampliamento delle aree cementate poste in ingresso all'allevamento e alla realizzazione degli interventi finalizzati ad adeguare l'allevamento alle norme di biosicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle disposizioni impartite con D.M. 28/06/2022 (Interventi atti a contrastare la diffusione della Peste Suina Africana), la conformazione dell'allevamento è la seguente.

I reflui prodotti dall'allevamento sono costituiti da:

- *Acque reflue domestiche: derivano dall'abitazione (spogliatoi/uffici) e recapitano nel canale "Principale di Lavezzola" (S1);*
- *Acque grigie: derivano dal lavello posto nella zona filtro e recapitano nel fosso di laminazione interno (S2) e successivamente nel canale "Principale di Lavezzola"*
- *Acque pluviali: recapitano su nudo terreno e veicolate alle canaline di scolo interne;*
- *Acque meteoriche di dilavamento pulite: recapitano su nudo terreno e veicolate alle canaline di scolo interne.*

Le acque domestiche derivanti dall'abitazione, nella quale sono stati ricavati i servizi connessi all'allevamento, scaricano in corpo idrico superficiale previo trattamento tramite pozzetti degrassatori, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico. Il recapito è il canale "Principale di Lavezzola", facente parte del bacino idrografico del Canale Destra Reno. Il sistema di trattamento è stato autorizzato con atto n. 4171 del 17/12/2012 dalla Provincia di Ravenna a seguito della domanda di modifica non sostanziale per adeguamento dello stesso presentata dal precedente gestore in data 28/06/2012 (ns. PG 57419/2012). I manufatti realizzati e il relativo dimensionamento, costituenti la linea di trattamento con recapito in S1,

sono conformi a quanto previsto dalla tabella A e rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1035/03, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (5 AE).

Le **acque reflue derivanti dalla zona filtro** sono dette “acque grigie” in quanto provenienti esclusivamente dal lavello. La zona filtro è realizzata all'interno di un container posto su area impermeabile in ingresso all'allevamento. Lo scarico è trattato con degrassatore e filtro batterico anaerobico ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna nella propria Nota n. 1/2021 del 18/02/2021 e rispetta i criteri fissati dalla tabella B allegata alla DGR n. 1053/2003, in ragione di n. 1 a.e. Lo scarico avviene nel punto S2, previo passaggio in pozzetto di ispezione, che recapita nel fosso di laminazione interno all'azienda. Tale fosso convoglia successivamente nel fosso di scolo poderale e infine nel canale consorziale “Principale di Lavezzola”. La Planimetria di riferimento è la Tavola n. 2, ultimo aggiornamento datato 28/03/2024 “Planimetria di riferimento generale allevamento” (acquisita al PG/2024/64381 del 08/04/2024).

Le **acque di dilavamento del tetto** della casa colonica sono convogliate in una linea fognaria dedicata che le invia alla canalizzazione interna che sfocia nel fosso interpoderale. Le **acque di dilavamento delle coperture** dei capannoni vengono invece disperse su nudo terreno.

Le **acque di dilavamento delle aree impermeabilizzate** sono riconducibili alle acque meteoriche ricadenti sulle aree di transito interne e sulle platee antistanti i ricoveri animali su cui poggiano anche i silos. L'Azienda adotta modalità operative tali da non determinare lo sporco delle aree per cui non ricade nell'applicazione della DGR 286/05. Le acque di dilavamento defluiscono sul nudo terreno oppure convogliano nel canale di laminazione interno che scarica nel fosso interpoderale adiacente al sito.

Ai fine dell'adeguamento alle norme di biosicurezza sanitaria, il gestore ha provveduto alla realizzazione di una nuova area dedicata alla **disinfezione dei mezzi** in ingresso e uscita. L'area è dotata di arco di disinfezione collegato a vano tecnico posto nelle immediate vicinanze e contenente gli impianti di funzionamento. La piazzola è dotata di pozzetto a tenuta. Non si generano rilevanti quantitativi di acque reflue dalle operazioni di disinfezione grazie al sistema di nebulizzazione ad alta pressione; l'eventuale sgrondo raccolto nel pozzetto è gestito secondo il criterio di deposito temporaneo di rifiuti e pertanto allontanato almeno una volta all'anno qualora presente, tramite ditta autospurghi autorizzata. Il progetto dell'area di disinfezione mezzi è descritto nella Planimetria Tavola 2 del 28/03/2024 “Planimetria di riferimento generale allevamento” (acquisita al PG/2024/64381 del 08/04/2024).

- b) Quanto prescritto nella Sezione D – **Capitolo D2.5 Scarichi e prelievo idrico, Paragrafo D2.5.1 - Scarichi idrici**, è da intendersi **integralmente sostituito** come di seguito riportato:

D2.5 - SCARICHI E PRELIEVO IDRICO

D2.5.1 - SCARICHI IDRICI

ACQUE REFLUE

1. è autorizzato con la presente AIA lo scarico delle **acque reflue domestiche derivanti dall'abitazione** presente nell'allevamento (casa custode e spogliatoi/uffici) con recapito nel fosso di scolo interno aziendale (S1) e successivo recapito indiretto in canale consortile, previo trattamento come descritto al Capitolo C2.2;
2. è autorizzato con la presente AIA lo scarico delle **acque reflue grigie derivanti dalla zona filtro** posta in ingresso all'allevamento con recapito nel canale di laminazione interno aziendale (S2) e successivo recapito indiretto in canale consortile, previo trattamento come descritto al Capitolo C2.2;
3. gli **impianti di trattamento delle acque reflue** domestiche e delle acque grigie, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed **almeno 1 volta all'anno** da ditte autorizzate, ai sensi della DGR 1053/2003. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata e resa tempestivamente disponibile agli organi di vigilanza qualora richiesta;
4. tutti i **pozzetti di ispezione/campionamento e i punti di scarico** afferenti le linee di scarico acque reflue devono essere mantenuti accessibili agli enti preposti al controllo e identificati tramite apposita segnaletica;
5. tutti i **pozzetti/caditoie/pluviali** afferenti alle linee di raccolta delle acque bianche devono essere mantenuti puliti al fine di garantire il rapido e regolare deflusso dei reflui;
6. le **acque di lavaggio delle strutture di allevamento**, potranno essere avviate nella linea liquami solo se rispettano le caratteristiche definite dal Regolamento Regionale n. 2/2024. In caso di contaminazione dovranno essere gestite come rifiuti ai sensi del criterio di deposito temporaneo rifiuti (art. 185-bis,

comma 2, lettera b, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) con specifiche prescrizioni definite al Paragrafo D2.8 - Gestione rifiuti;

7. le acque di sgrondo derivanti dalla piazzola di disinfezione mezzi e dal lavaggio della cella capi morti sono gestite come rifiuto liquido, ai sensi del criterio di deposito temporaneo rifiuti (art. 185-bis, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) con specifiche prescrizioni definite al Paragrafo D2.8 - Gestione rifiuti;

PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

8. il Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte (ultima versione formalizzata all'Autorità Competente) deve essere conservato, e reso disponibile agli organi di controllo, qualora richiesto;
9. eventuali modifiche alle superfici impermeabili scoperte e/o alle attività svolte su di esse, qualora determinino la possibilità di contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento, richiedono una modifica/aggiornamento del Piano di gestione delle acque meteoriche, da comunicare preventivamente all'Autorità Competente;
10. è sempre consentito il convogliamento su suolo delle acque meteoriche da pluviali e da piazzali non soggetti a imbrattamento;
11. le acque meteoriche ricadenti sulla piazzola di disinfezione potranno defluire su suolo o essere scaricate in corpo idrico superficiale solo ed esclusivamente se non contaminate, per cui è necessario mantenere una corretta gestione durante le operazioni di disinfezione (manutenzione/pulizia del pozzetto recupero sgrondo);
12. i fossi di scolo e l'invaso di laminazione devono essere mantenuti puliti mettendo in atto tutti gli accorgimenti atti a garantire il rapido e regolare deflusso dei reflui, onde evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti e ratti. La pulizia dei corpi recettori è a carico dell'intestatario dell'autorizzazione/concessione;
13. tutte le strutture, gli impianti e le aree cortilizie facenti parte dell'allevamento dovranno essere mantenute in buone condizioni operative e di pulizia, garantendo altresì un agevole accesso a tutte le aree aziendali;

- c) Quanto prescritto nella Sezione D – **Capitolo D2.8 - Gestione rifiuti**, è da intendersi integralmente sostituito come di seguito riportato:

D2.8 - GESTIONE RIFIUTI

1. i rifiuti prodotti dall'attività dell'installazione, elencati al capitolo C2.3, devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo di cui all'art. 183 e 185-bis, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nelle aree opportunamente identificate nella Planimetria dedicata;
2. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere gestito in modo da non generare in nessun modo impatti emissivi o contaminazioni del suolo o delle acque. La classificazione e la gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. altri materiali non elencati al capitolo C2.3, derivanti dalle attività di manutenzione straordinaria dovranno essere stoccati adeguatamente e conferiti a ditte autorizzate con indicazione dei codici EER di riferimento, e riportati nel Report relativo alle attività svolte con descrizione dell'attività da cui derivano;
4. le aree di stoccaggio rifiuti devono essere opportunamente segnalate ed identificate mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riferita ai EER dei rifiuti ivi stoccati e sottoposte a verifiche e controlli periodici al fine di garantire lo stato d'ordine e pulizia, come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo;
5. devono essere condotti e annotati su apposito registro, controlli periodici sul deposito rifiuti ai fini del rispetto dei termini di smaltimento definiti dal criterio di deposito temporaneo, con particolare riferimento ai pozzetti a tenuta afferenti la piazzola di disinfezione mezzi e la cella capi morti (controllo del livello di riempimento del pozzetto al fine di stabilire l'eventuale necessità di svuotamento entro i tempi previsti dalla norma e di garantire nel tempo il contenimento delle acque di risulta);
6. la documentazione attestante lo smaltimento rifiuti (FIR) dovrà essere conservata dalla Ditta e resa disponibile agli organi di controllo;
7. l'eventuale raccolta di acque derivanti dalle operazioni di disinfezione dei mezzi, dovranno essere gestite come rifiuti e conferite a ditte terze autorizzate;

8. le acque derivanti dal lavaggio delle strutture, se contenenti disinfettanti e/o detergenti, dovranno essere gestite come rifiuti e conferite a ditte terze autorizzate;
9. le acque derivanti dal lavaggio della cella capi morti, dovranno essere gestite come rifiuti e conferite a ditte terze autorizzate

6. Quanto prescritto nella Sezione D – **Capitolo D3.1.6 - Monitoraggio e controllo Scarichi idrici**, è da intendersi integralmente **sostituito** come di seguito riportato:

D3.1.6 Monitoraggio e controllo Scarichi idrici

PARAMETRO	Modalità di controllo e registrazione	FREQUENZA
Periodica pulizia dei sistemi di trattamento delle acque reflue	Controllo annuale dello stato di riempimento/pulizia dei sistemi di trattamento acque reflue. <u>Conservazione</u> documento redatto dalla ditta incaricata per la pulizia.	Annuale

7. Quanto prescritto nella Sezione D – **Capitolo D3.1.8 - Monitoraggio e controllo Rifiuti**, è da intendersi integralmente **sostituito** come di seguito riportato:

D3.1.8 Monitoraggio e controllo Rifiuti

PARAMETRO	Modalità di controllo e registrazione	FREQUENZA	u.m.
Smaltimento rifiuti	Controllo della produzione di rifiuti e smaltimento secondo il criterio di deposito temporaneo. Conservazione dei documenti di smaltimento. Registrazione nel Report annuale dei quantitativi totali prodotti suddivisi per codice EER, e in base alla loro destinazione (recupero o smaltimento).	Annuale	kg
Area di stoccaggio rifiuti e di deposito	Marcatura dei contenitori/aree di deposito. Controllo dello stato di ordine e pulizia. Verifica della corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti nell'area dedicata.	Quadrimestrale	
Pulizia del pozzetto a tenuta afferente a piazzola disinfezione mezzi e a cella capi morti	Controllo visivo dello stato di riempimento, annotazione data inizio stoccaggio e smaltimento nei termini definiti dal criterio di deposito temporaneo. Registrazione delle operazioni di pulizia e conservazione documenti di smaltimento.	Almeno annuale se presente rifiuto liquido.	
Smaltimento capi deceduti	Smaltimento tramite ditta autorizzata, secondo normativa vigente	Secondo necessità	n. capi kg p.v.
Controllo efficienza cella frigorifera	Controllo visivo e manutenzione ordinaria.Registrazione di anomalie	Annuale	

8. **di confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con provvedimento n. Det-Amb-2020-3311 del 16/07/2020 e s.m.i.;

9. **di mantenere fissato il termine di validità della autorizzazione** n. Det-Amb-2020-3311 del 16/07/2020 al **16/07/2030**, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., fatta salva la facoltà di questa Agenzia di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo;
10. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i. e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per la comunicazione al gestore interessato.
Copia del presente provvedimento è altresì trasmesso, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Alfonsine, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
11. **di rendere noto che**, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;
12. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
14. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.